

# **REGOLAMENTO ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE LEADS**

## **TITOLO I**

### **LIMITI E FUNZIONI DEL REGOLAMENTO E PROCEDURE PRELIMINARI**

#### *ARTICOLO 1*

Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali relative alla elezione del Consiglio Direttivo (di seguito C.D.) dell'Associazione Leads.

Tale disciplinare si applica sia per il rinnovo degli Organi sociali giunti alla scadenza naturale del mandato elettivo sia in caso di rinnovo anticipato a seguito di revoca degli Organi da parte dell'Assemblea o per qualsiasi altro motivo sopraggiunto.

Il Presidente dell'Associazione pone in essere tutte le procedure statutarie e regolamentari previste per la elezione degli Organi sociali dell'Associazione.

Il C.D. decide ai sensi degli art. 9.8 e 10.9 dello Statuto le modalità di svolgimento delle elezioni, in presenza o in via telematica, la data e la durata delle stesse.

L'Assemblea, in esito a quanto stabilito dall'art. 10.1 dello Statuto, determina il numero di Consiglieri componenti il C.D. da eleggere sempre in numero dispari, da un minimo di cinque ad un massimo di quindici di cui uno scelto tra i Soci giovani.

Hanno diritto al voto i Soci ammessi da almeno tre mesi all'Associazione in regola con la quota sociale.

Il C.D. definisce i componenti dell'Ufficio elettorale composto da tre componenti di cui almeno un Socio con funzioni di Presidente.

Una copia del presente Regolamento è a disposizione dei Soci nel sito dell'Associazione.

## **TITOLO II**

### **FORMAZIONE DELLE LISTE**

#### *ARTICOLO 2*

L'elezione si svolge sulla base di liste elettorali presentate da almeno 30 Soci. Ogni lista deve contenere un numero di candidati uguale al numero fissato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 1 comma 5 del presente Regolamento.

Ogni Socio può partecipare esclusivamente ad una sola lista. I candidati idonei all'inserimento nelle liste elettorali, devono appartenere alle categorie dei Soci Fondatori, Ordinari e/o Giovani ed essere in regola con il pagamento della quota sociale.

La lista è presentata tramite invio alla pec della segreteria dell'Associazione da uno dei Soci sottoscrittori unitamente alla copia del documento di identità dei Soci candidati.

Delle liste viene data adeguata pubblicità tramite invio telematico a tutti i Soci all'indirizzo comunicato all'Associazione e annotato nel Libro degli associati.

## **TITOLO III**

### **OPERAZIONI DI VOTO**

#### *ARTICOLO 3*

*(voto in presenza)*

Il luogo delle operazioni di voto è fissato dal C.D.

Lo spoglio delle schede viene effettuato presso i locali sede delle operazioni di voto subito dopo la chiusura del seggio elettorale.

Ai componenti dell'Ufficio elettorale è affidato il compito:

- di verificare la rispondenza tra l'elenco dei Soci, firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Associazione e l'identità dei votanti;
- di contrassegnare, con una loro firma, le schede per il voto;
- di validare, conteggiare e registrare le schede durante lo spoglio;
- di compilare i verbali attestanti il risultato delle votazioni e raccogliere gli atti da allegare agli stessi che saranno consegnati alla segreteria dell'Associazione. Di tale consegna verrà redatto apposito verbale.

I Soci possono farsi rappresentare per il voto in presenza da un altro Socio, mediante il conferimento di apposita delega; ogni Socio votante può avere una sola delega. Il Socio delegato deve essere munito di apposita delega nonché di fotocopia di un documento di identità valido del delegante.

*ARTICOLO 4*  
*(voto telematico)*

Le operazioni di voto telematico sono gestite tramite piattaforma decisa dal C.D.

La piattaforma deve garantire il rispetto della segretezza del voto nonché della privacy e della tutela dei dati. Delle modalità di voto, che seguiranno le indicazioni della piattaforma scelta, viene data notifica a tutti i Soci.

L'Ufficio elettorale, di cui all'art. 1 del presente Regolamento, supervisiona le operazioni di voto telematico.

Alla chiusura delle operazioni di voto il Presidente e i componenti dell'Ufficio elettorale redigono apposito verbale sulla base dei dati pervenuti dalla piattaforma.

*ARTICOLO 5*

Ogni Socio elettore dispone di un voto di lista.

Sono proclamati eletti i candidati della lista che ha ottenuto il numero maggiore di voti.

In caso di parità di voti tra due o più liste le elezioni verranno ripetute.

**TITOLO IV**

**PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI E TERMINE DELLE OPERAZIONI DI VOTO**

*ARTICOLO 6*

Al termine delle operazioni di voto il Presidente dell'Assemblea dà comunicazione ai Soci dei risultati dello scrutinio.

Il verbale del seggio elettorale viene allegato al verbale dell'Assemblea o, nel caso di voto telematico, al verbale della prima Assemblea utile. Le schede votate dovranno essere conservate, in plico sigillato, presso la segreteria dell'Associazione per l'intero mandato elettorale. Qualora la votazione si svolga in via telematica sarà data comunicazione delle modalità di conservazione dei dati che saranno gestiti solo ed esclusivamente per le esigenze del voto elettronico e non verranno mai utilizzati per altre finalità.